

**Prot. N. 2012. /UMU. 469**

**(CITARE NELLA RISPOSTA)**

**Roma li. 02/05/2012**

**CIRCOLARE n. 18**

**ALLA REGIONE BASILICATA**

DIP. AGRICOLTURA  
VIA ANZIO 44  
85100 POTENZA

**ALLA REGIONE PIEMONTE**  
CORSO STATI UNITI 21  
10100 TORINO

**ALLA REGIONE ABRUZZO**  
VIA CATULLO 17  
65126 PESCARA

**ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO**  
VIA BRENNERO 6  
39100 BOLZANO

**ALLA REGIONE CALABRIA**  
VIA E. MOLÈ  
88100 CATANZARO

**ALLA REGIONE CAMPANIA**  
VIA G. PORZIO ISOLA A/6  
80134 NAPOLI

**ALLA REGIONE FRIULI V.G.**  
VIA CACCIA 17  
33100 UDINE

**ALLA REGIONE LAZIO**  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7  
00145 ROMA

**ALLA REGIONE LIGURIA**  
VIA G. D'ANNUNZIO 113  
16121 GENOVA

**ALLA REGIONE MARCHE**  
VIA TIZIANO 44  
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE  
VIA NAZARIO SAURO 1  
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA  
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47  
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA  
VIA PESSAGNO , 4  
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA  
VIA REGIONE SICILIANA, 2771  
90145 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO  
VIA G.B. TRENER, 3  
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA  
VIA MARIO ANGELONI 63  
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66  
11020 SAINT CHRISTOPHE

E, P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI

**Oggetto: Riconversione e ristrutturazione vigneti - Chiarimenti in merito all'applicazione delle restituzioni e sanzioni disposte dalla circolare n. 14 del 06 aprile 2012**

Sono pervenute da talune regioni richieste di chiarimento in merito a quanto indicato dalla circolare n. 14 del 06 aprile 2012 ai paragrafi 15 e 16 .

In particolare, sono state evidenziate alcune casistiche per le quali l'applicazione della maggiorazione del 20% all'importo dell'aiuto non riconoscibile da restituire, appare non coerente con il quadro delle condizioni note al produttore all'atto della rinuncia all'aiuto.

A seguito della disamina di quanto sopra evidenziato, si chiarisce che per le casistiche di seguito riportate, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale come specificato nella richiamata circolare n. 14:

1. L'azienda contraente ha comunicato la propria intenzione di rinunciare all'aiuto prima della materiale percezione dell'importo dell'aiuto stesso pagato dall'OP AGEA. Resta fermo che se il pagamento non è stato effettuato, nulla deve essere restituito.
2. All'atto della rinuncia le condizioni formalmente comunicate all'azienda contraente dalla Regione/PA competente prevedevano la sola restituzione degli interessi. Naturalmente tale fattispecie non può, in ogni caso, essere applicata alle rinunce/denunce di sinistro successive alla data della circolare sopra richiamata.

L'esatta individuazione dei casi rientranti nelle casistiche anzidette dovrà essere effettuata dall'Ente Istruttore il quale avrà cura di raccogliere e conservare tutta la relativa documentazione probatoria. Per tali casi l'Ente Istruttore provvederà a comunicare, come d'obbligo, all'azienda contraente l'importo da restituire maggiorato dei soli interessi.

Il Titolare